Codice A1816B
D.D. 13 giugno 2025, n. 1185
R.D. 523/1904 - P.I. 7685 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione straordinaria di difese spondali sul Fiume Stura di Demonte, zona Ronchi, in comune di Cuneo (CN) Richiedente: Comune di Cuneo

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1185/A1816B/2025 DEL 13/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7685 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione straordinaria di difese spondali sul Fiume Stura di Demonte, zona Ronchi, in comune di Cuneo (CN)
Richiedente: Comune di Cuneo

Premesso che:
- in data 15/04/2025 (ns. prot. n. 16123/A1816B) il Comune di Cuneo ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria alle difese spondali sul fiume Stura di Demonte, in zona Ronchi, nel comune di Cuneo, così come evidenziato negli elaborati tecnici pervenuti successivamente in data 22/04/2025 (ns. prot. n. 18103/A1816B);

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 19182/A1816B del 28/04/2025 ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011) all'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- trascorsi 30 giorni senza alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si intende acquisito il parere di competenza dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

- la documentazione tecnica rilevante ai fini dell'autorizzazione idraulica risulta costituita dagli elaborati progettuali firmati dal progettista: ing. Francesco Margaria iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo (file: *1-Relazione generale.pdf.p7m; Tav.1–Corografia.pdf.p7m; Tav.2-Planimetria generale.pdf.p7m; Tav.3-Planimetria stato attuale.pdf.p7m; Tav.4-Planimetria di progetto.pdf.p7m; Tav.5-Sezioni e particolari delle opere in progetto.pdf.p7m; 11 -Documentazione fotografica.pdf.p7m)* in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, sulla sponda idrografica sinistra sul fiume Stura di Demonte e consistenti in:

- consolidamento della porzione danneggiata del primo pennello di monte, con posa di nuovi massi di cava e loro successiva legatura con pannelli di rete in funi di acciaio;
- ricostruzione di un breve tratto della scogliera con massi di cava non intasati, presente a lato del pennello (lunghezza: 10,00 m circa, altezza: 3,00 m circa), che si raccorderà a monte con la protezione in massi già presente e a valle contro il corpo del pennello;
- imbottimento dell'attuale voragine presente in alveo lungo il lato di monte ed alla testa del pennello, con il materiale litoide di risulta degli scavi.

Tali interventi verranno realizzati in corrispondenza dei lotti di terreno censiti al C.T. del Comune di Cuneo, al Foglio 114, mappale 5.

Preso atto che
- il pennello in massi di cava di cui si prevede il consolidamento è stato realizzato nel 2016 nell'ambito del progetto denominato "Realizzazione di intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte – zona Ronchi", a seguito di Autorizzazione idraulica rilasciata dall'Agenzia Interregionale per il Po con Provvedimento P.I. 3583CN del 28/02/2012;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica "PROTEZIONE CIVILE – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIFESE SPONDALI SUL FIUME STURA ZONA RONCHI – (CUP B28H24013630004)" stato approvato dal Comune di Cuneo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2025.

Viste le risultanze del sopralluogo, effettuato in data 13/05/2025 da un Funzionario del Settore Tecnico regionale – Cuneo con il professionista incaricato ing. Francesco Margaria al fine di verificare lo stato dei luoghi, e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione dell'intervento manutentivo in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Dato atto che per l'intervento di manutenzione in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 10/R/2022;
- artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Cuneo a realizzare

l’intervento di manutenzione straordinaria alle difese spondali sul fiume Stura di Demonte, in zona Ronchi, nel comune di Cuneo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all’osservanza seguenti prescrizioni:

a. l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
b. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
c. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell’art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
d. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
g. durante la costruzione dell’opera e l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;
h. è a carico del soggetto autorizzato l’onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all’occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovrà essere opportunamente raccordata la scogliera con il pendio retrostante tramite un’opportuna rivegetazione;
j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell’alveo interessato, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc…);
k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
l. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale - Cuneo l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno

necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
o. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore:
M. Grazia Gallo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba